



# Comune di Montagnareale

## Città Metropolitana di Messina

(Ex Provincia di Messina)

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 16/06/2016

**OGGETTO:** *Manutenzione dei terreni e delle aree di pertinenza delle strade del territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, la difesa da incendi, il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.*

### IL SINDACO

**VISTA** la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000;

**VISTA** la Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996 e ss.mm.ii. ;

**VISTO** il Regolamento comunale Fuochi Controllati in Agricoltura( art. 40 c.4bis L.R. 6 aprile 1996 n. 16;

**VISTO** l'art. 38 della Legge n. 142 dell' 8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n° 48 del 11 dicembre 1991 e ss.mm.ii. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale);

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., artt. 50 e 54;

**VISTI** gli artt. 449 e 650 del Codice penale che puniscono chiunque: cagiona per colpa un incendio o altro disastro; non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità;

**PREMESSO** che la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo, quale bene insostituibile per la qualità della vita, costituiscono principio fondamentale dell'ordinamento;

- **CHE** i rami, gli sterpi, i rovi essenze arboree infestanti che invadono strade e sentieri comunali, rendono pericoloso sia il traffico veicolare che pedonale a causa del restringimento delle carreggiate e perdita di visibilità complessiva, con grave pericolo per la pubblica incolumità nonché un senso di ambiente indecoroso del paese;

- **CHE** detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico sanitarie causa la presenza di specie vegetali che determinano possibili allergie e, vista l'oramai inoltrata stagione secca con il possibile svilupparsi di incendi soprattutto di boschi ed aree verdi incolte ;

- **CHE** la presenza di detta vegetazione determina in alcuni casi limitazione alla visibilità della segnaletica stradale e ne impedisce la regolare illuminazione;

**CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono determinarsi responsabilità civili e penali per i titolari della proprietà, sia privata che pubblica, qualora la cui vegetazione dovesse ricadere sulla sede stradale, nonché di siepi o piante invadenti o di scarpate non correttamente falciate ;

**RAVVISATA** la necessità, per lo stato di potenziale pericolo di cui sopra, di garantire la regolare visibilità delle strade comunali per evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica derivante da limitazioni della visibilità, in particolare nelle curve stradali a causa della naturale e spontanea crescita di siepi e ramaglie che trasbordano i limiti dimensionali prescritti dal Codice della Strada;

**VISTI** gli artt. 2,3,4, 14 e seguenti del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, 285 e ss.mm.ii, Nuovo Codice della Strada;

**VISTO** il Regolamento per l'Ordinamento e l'Armamento della Polizia Municipale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26 giugno 2010;

**VISTA** la propria Ordinanza n.19 del 15 giugno 2016 con oggetto : Prevenzione incendi e Pulizia Fondi Incolti;

### **ORDINA**

*per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e, ai sensi e per gli effetti degli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

1. A tutti i proprietari o titolari di diritti reali di godimento e garanzia, sia privati che pubblici, di appezzamento, podere, tenuta, terra, terreni, area, campo, spazio di terra e terrieri in genere, di procedere alla falciatura, ed a quant'altro necessario, della vegetazione infestante e ricadente sulle strade, sentieri comunali e relative pertinenze, al fine di garantire la perfetta visibilità veicolare e pedonale a garanzia della corretta dimensione della carreggiata, generando quindi un naturale *Tagliafuoco* in caso di incendio;
2. A tutti i proprietari o titolari di diritti reali di godimento e garanzia, sia privati che pubblici, di appezzamento, podere, tenuta, terra, terreni, area, campo, spazio di terra e terrieri in genere, la totale rimozione dei rifiuti derivanti dalla di sopra attività e, nel pieno rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. (T.U. ambiente), affinché le pubbliche strade siano ordinatamente pulite in modo da non recare danno alla pubblica incolumità. E' fatto assoluto ed espresso divieto, ai sensi del c.8 lettera c) art. 3 dell'Ordinanza n. 5/Rif. del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana, "*di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana*" i rifiuti prodotti a seguito "*degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato*".
3. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica-finanziaria provvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.
4. Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125/2008 al Prefetto di Messina anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza;
5. Notificare copia della presente:
  - al Responsabile della Polizia Municipale;

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

### **DA ATTO**

che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per disposizione da parte degli organi Regionali competenti, emergano nuove circostanze e/o situazioni maggiormente favorevoli per questo Ente, sempre nel pieno e scrupoloso rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia;

### **AVVISA**

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti;

### **INFORMA**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale,          giugno 2016.

 Il Sindaco 